

**Procedimento sanzionatorio connesso alle violazioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2013, n. 18 (deliberato dal Collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo con la deliberazione n. 51/2013, approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Segretario generale del 23 ottobre 2013).**

**Art. 1**

*(Scopo)*

1. Scopo del presente procedimento è di stabilire le modalità per l'accertamento, la contestazione e l'irrogazione della sanzione.
2. La misura della sanzione edittale da applicare, nell'ambito dei valori minimi e massimi stabiliti dall'art. 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2013 n. 18, è definita secondo i criteri del successivo art. 7, in linea con i principi generali in materia di sanzioni amministrative previsti dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 2**

*(Accertamento)*

1. Al fine di accertare la sussistenza della violazione, l'Ufficio affari legali e contenzioso dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) assume le informazioni necessarie alla verifica delle circostanze di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 14 gennaio 2013 n. 18.
2. Ai fini dell'accertamento e della successiva contestazione è utilizzato il modello ANSV denominato "verbale di accertamento/contestazione". Tale verbale contiene una sintetica esposizione dei fatti accertati e una succinta motivazione delle violazioni riscontrate.

**Art. 3**

*(Contestazione e notifica)*

1. Il verbale di accertamento/contestazione è notificato al trasgressore entro 90 giorni dalla data dell'accertamento nel caso si tratti di notifica nel territorio della Repubblica ed entro 360 giorni se al di fuori del territorio nazionale.
2. La notifica è eseguita con le modalità previste dall'art. 136 e seguenti del codice di procedura civile, per il tramite del servizio postale, nella forma della notifica degli atti giudiziari.

**Art. 4**

*(Pagamento in forma ridotta)*

1. È ammesso il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, in misura pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista, ovvero, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione, oltre le spese del procedimento.
2. Al pagamento di cui al comma 1 l'interessato deve provvedere entro 60 giorni dalla notifica, dandone informazione all'Ufficio affari legali e contenzioso dell'ANSV, che, sulla base della ordinanza di archiviazione disposta dal Collegio dell'ANSV, provvede, conseguentemente, ad archiviare il procedimento.

**Art. 5**

*(Controdeduzioni dell'interessato)*

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data della notifica del verbale di accertamento/contestazione, l'interessato può far pervenire all'Ufficio affari legali e contenzioso dell'ANSV scritti difensivi e documenti, allegando copia dell'atto di contestazione che gli è stato notificato.
2. Entro 30 giorni dalla data della notifica del verbale di cui al comma 1 l'interessato può chiedere, tramite l'Ufficio affari legali e contenzioso dell'ANSV, di essere sentito dal Collegio dell'ANSV.

## **Art. 6**

### *(Ordinanza di ingiunzione di pagamento)*

1. Il Collegio dell'ANSV, sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento delibera la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge, con ordinanza a firma del Presidente, il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.
2. Qualora l'interessato non faccia pervenire alcuno scritto difensivo o non richieda di essere sentito entro i termini stabiliti, il Collegio dell'ANSV ne dà atto nell'ordinanza a firma del Presidente con cui ingiunge il pagamento della somma, determinata sulla base della documentazione in suo possesso e avuto riguardo ai criteri di cui all'articolo 7.
3. L'ordinanza-ingiunzione è notificata all'interessato tramite il servizio postale, nella forma della notifica degli atti giudiziari, ai sensi dell'art. 136 e seguenti del codice di procedura civile.
4. Nel caso in cui il Collegio dell'ANSV non ritenga fondato l'accertamento, l'archiviazione degli atti è disposta con ordinanza motivata firmata dal Presidente, da comunicare all'interessato tempestivamente.

## **Art. 7**

### *(Criteri per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria)*

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal decreto legislativo 14 gennaio 2013 n. 18 prevedono un limite minimo ed un limite massimo. L'ammontare esatto della sanzione irrogata con l'ordinanza-ingiunzione è determinato dall'ANSV in funzione dei seguenti criteri:
  - a) della gravità della violazione;
  - b) della eventuale reiterazione della violazione da parte dell'interessato;
  - c) delle azioni poste in essere dall'interessato per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - d) degli altri criteri, ritenuti applicabili, fissati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 8**

### *(Modalità di pagamento)*

1. Il termine per il pagamento è di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione nel caso di notifica nel territorio della Repubblica e di 60 giorni se la notifica viene eseguita al di fuori del territorio nazionale. Il pagamento è effettuato secondo le modalità predefinite rese pubbliche dall'ANSV nel proprio sito web ([www.ansv.it](http://www.ansv.it)).
2. Effettuato il pagamento, l'interessato ne dà comunicazione all'Ufficio affari legali e contenzioso dell'ANSV.

## **Art. 9**

### *(Opposizione all'ordinanza-ingiunzione)*

1. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni l'interessato può proporre, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il termine per proporre l'opposizione è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero.
2. L'opposizione è fatta mediante ricorso, al quale andrà allegata l'ordinanza-ingiunzione precedentemente notificata.
3. L'individuazione del giudice competente è effettuata secondo le previsioni dell'art. 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150.

**Art. 10**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente procedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.